

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1987 del 03/04/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. ACMI SPA, RINNOVO CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI FORNOVO DI TARO (PR), CORSO D'ACQUA FIUME TARO, USO CORTILIVO, PROCEDIMENTO PR09T0001 - PRATICA 22451/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2071 del 03/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre APRILE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. ACMI SPA, RINNOVO
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN
COMUNE DI FORNOVO DI TARO (PR), CORSO D'ACQUA FIUME TARO,
USO CORTILIVO, PROCEDIMENTO PR09T0001 - PRATICA 22451/2024**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate

tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATA la determinazione DET-AMB-2018-5651 del 31/10/2018, rilasciata da Arpae, con cui è stata concessa alla ditta ACMI SPA C.F./P.Iva 00942570342 porzione di area demaniale di pertinenza del Fiume Taro nel Comune di Fornovo di Taro (PR) avente scadenza il 31/12/2024 - Procedimento n. PR09T0001.

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 67335 in data 11/04/2024, con la quale la ditta ACMI SPA C.F./P.Iva 00942570342 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il rinnovo della concessione determinazione n. DET-AMB-2018-5651 del 31/10/2018, per l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Taro nel Comune di Fornovo di Taro (PR), ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune, al Foglio 3 Mappale 23 e 26 per uso cortilivo a servizio dell'azienda (superficie mq. 6300);

PRESO ATTO:

- che in data 14/11/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011
- in data 15/11/2024, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza

di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 nell'informativa e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 29/01/2025 sul BURERT (parte seconda) n° 21, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere idraulico favorevole, espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po “Aipo” (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 15865 del 27/01/2025);
- della Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) rilasciata dall’ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, assunta al prot. ARPAE n. 41515 del 04/03/2025 per quanto riguarda gli aspetti legati alla presenza del SIC/ZPS IT4020021 “Medio Taro” .

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le Spese Istruttorie;
- ha versato quanto dovuto sino al Canone annualità 2025 compreso;
- ha versato integrazione del Deposito Cauzionale per un importo totale versato pari a € 1.576,26;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest” Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla ditta ACMI SPA C.F./P.Iva 00942570342, il rinnovo della concessione determinazione n. DET-AMB-2018-5651 del 31/10/2018, per l'occupazione di area demaniale, di pertinenza idraulica del Fiume Taro, ubicata in Comune di Fornovo di taro (PR), ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 3 Mappale 23 e 26 ad uso cortilivo a servizio dell'azienda (superficie mq. 6300) come da elaborato planimetrico conservati agli atti dell'Amministrazione concedente. - Cod. Proc. PR09T0001;
- b) **di stabilire che** la concessione è valida fino al 31/12/2030;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto digitalmente per accettazione dal Concessionario in data 19/03/2025 (assunto al prot. Arpae n. 61070 del 01/04/2025);
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto fino al Canone dell'anno 2025 compreso, è stato pagato;
- quanto dovuto per il Deposito Cauzionale, è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale

addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente Responsabile del S.A.C. di Parma

Dott. Paolo Maroli

(originale firmato digitalmente)

Il legale rappresentante della Ditta concessionaria, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data 19/03/2025, firmato per accettazione.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione determinazione n. DET-AMB-2018-5651 del 31/10/2018, per l'occupazione di area demaniale rilasciata a favore della ditta Impresa ACMI SPA C.F./P.Iva 00942570342, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR09T0001.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Fiume Taro, individuata al Foglio 3 Mappale 23 e 26 del NCT del Comune di Fornovo di Taro (PR) per uso cortilivo a servizio dell'azienda (superficie mq. 6300), come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2030.**
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata

sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione;

- il mancato pagamento di due annualità.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone annuale calcolato per l'uso richiesto ammonta a **€ 1.576,26, di cui solo per l'annualità 2025 l'importo risulta essere pari a € 1.377,07 in quanto la ditta risulta essere a credito per un importo di € 199,19.**
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
3. **Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.**
4. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, è stabilito in **€ 1.576,26**; in parte risulta già versato nell'ambito della Determinazione n. DET-AMB-2017-504 del 03/02/2017 (modificata successivamente con Determinazione n. DET-AMB-2018-5651 del 31/10/2018) per un importo pari a **€ 150,00**, e in parte, pari a **€ 1426,26**, viene versato nell'istruttoria di cui all'atto presente.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche

giudiziale.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico e naturalistico ambientale

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Aipo assunto al prot. ARPAE n. 15865 del 27/01/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla presenza del SIC/ZPS IT4020021 "Medio Taro", dovranno essere rispettate integralmente le indicazioni contenute nella Valutazione di Incidenza (Determinazione N. 119 del 03/03/2025) rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale assunta in data 04/03/2025 protocollo ARPAE n. 41515 che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il sottoscritto(C.F.) **in qualità di**, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data ____/____/____

Firma per accettazione

.....

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni Unità Demanio Idrico
PARMA
P.le Della Pace, 1
43121 PARMA
PEC : aopr@cert.arpa.emr.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo:29/2015C/A - 7-55

Oggetto: L.R. 7/2004 - Demanio Idrico Suoli - Pratica N. 22451, Procedimento N. PR09T0001 Rinnovo concessione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Taro in Comune di Fornovo di Taro (PR), per uso area cortiliva, manovra automezzi recintata.

Richiedente: Ditta ACMI spa, rappresentata dal Sig. Magri Giacomo

VISTA l'istanza della ditta **ACMI spa**, trasmessa dall'ufficio ARPAE RER con nota n. 10010/2025 di Prot. in data 20/01/2025, inerente la richiesta di nulla osta idraulico per il rinnovo della concessione demaniale relativa ai terreni censiti al Fg. 3, mapp. 23 e 26 NCT in comune di Fornovo Taro, ad uso area cortilizia a servizio dell'azienda stessa;

VISIONATI gli elaborati trasmessi: istanza, elaborati grafici, planimetrie catastali e successive integrazioni richieste con nota di pratica di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che tutta la zona oggetto di concessione risiede nelle fasce PAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - esondabili (fascia A e B) ed altresì l'area in oggetto rientra in ZSC-ZPS "IT4020021 Medio Taro" ed inoltre risulta situata al di fuori del perimetro del Parco Fluviale del Taro;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

Istruttore Tecnico1

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

VISTE le Norme di Attuazione del predetto PAI;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

**ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

per l'occupazione delle aree demaniali identificate al Fg. 3, mapp. 23 e 26 NCT in comune di Fornovo Taro, ad uso area cortilizia a servizio dell'azienda stessa.

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. la ditta richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in

Istruttore Tecnico2

tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;

- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
- effettuare la pulizia a regola d'arte del tratto interessato dalla concessione, che dovrà essere mantenuta libera al fine dell'ispezionabilità, anche secondo le indicazioni che i funzionari di questa Agenzia ritenessero necessario impartire, pena la decadenza e la revoca immediata del presente atto;

3. è tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;
4. dovranno essere sempre rispettate le distanze minime prescritte dal R.D. 523/1904 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche" nel quale, all'art. 96, si stabilisce che "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto... le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra (...) a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi", pena la decadenza e revoca immediata del presente atto. Risulta evidente che occorre adottare le dovute precauzioni ed i necessari accorgimenti al fine di garantire sempre l'inalterabilità dell'alveo del fiume e l'accesso per la sua manutenzione;
5. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
6. la pulizia dell'area oggetto della concessione sarà a carico del richiedente che dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. I prodotti di risulta dovranno essere immediatamente asportati dalle aree golenali e conferiti altrove per evitare che gli stessi, nel caso si verificassero fenomeni di piena, possano venire trasportati dalla corrente fluviale;
7. il richiedente dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione l'area e le opere oggetto di concessione e provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
8. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce esondabili del PAI (fasce A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
9. **considerato che i lavori oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso**

i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;

10. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
11. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
12. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
13. in nessun caso il richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
14. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il

Istruttore Tecnico4

Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRETTORE f.f.
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale
Ing. Gianluca Zanichelli
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica
Ing. Monica Larocca

**DETERMINAZIONE N. 119 DEL 03/03/2025**

OGGETTO: EDG 290/25. SITO RETE NATURA 2000. ZSC/ZPS IT4020021 "MEDIO TARO". VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVA A RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI 'AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME TARO IN COMUNE DI FORNOVO DI TARO (PR). PRATICA N. 22451, PROCEDIMENTO N. PR09T0001. RICHIEDENTE: ACMI SPA.

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali**VISTI:**

- la L.R. n. 11 del 02/04/1988 "Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Taro";
- il Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 2609 del 30/12/1999;
- la Variante Parziale al Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 3 del 25/01/2019;
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
- la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il DPR n. 357 dell'08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1816 del 22.09.2003 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come (ZPS) Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.893 del 02.07.2012 Revisione dei perimetri dei siti natura 2000 ed individuazione di nuovi siti aggiornamento della banca-dati di rete natura 2000;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1336 del 1° agosto 2022 "Approvazione Misure Specifiche di Conservazione dei Siti interessati dal progetto Life Eremita";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1227 del 24 giugno 2024 "Misure Generali e Specifiche di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1562 del 08.07.2024 "Ampliamento della Rete dei Siti Natura 2000";

- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174 del 10.07.2023 "Direttiva Regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA)";
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14585 del 03.07.2023 - Allegato A, "Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione di incidenza regionale";
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 19644 del 24.09.2024 "Integrazione dell'Elenco delle tipologie dei piani, dei programmi, dei progetti, degli interventi e delle attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione di incidenza regionale";
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14561 del 03.07.2023, "Elenco delle condizioni d'obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357";
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1203 del 21 settembre 2020;
- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.1 del 03.01.2024 di assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione a valere per il periodo dal 03.01.2024 al 31.12.2024;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.11 del 23.12.2024 di proroga dell'assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione sino al 31.03.2025;

VISTA la nota prot. n.10010 del 20/01/2025, assunta in pari data al prot. n. 290 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale ARPAE SAC di Parma ha trasmesso richiesta del parere di competenza su rinnovo di concessione di area demaniale di pertinenza del fiume Taro posta in



Comune di Fornovo di Taro (PR), ad uso area cortiliva e manovra automezzi, presentata dalla Ditta ACMI spa, PRATICA N. 22451, PROCEDIMENTO N. PR09T0001;

CONSIDERATO CHE, come si evince dalla documentazione inoltrata:

- la richiesta riguarda il rinnovo di concessione di terreno demaniale posto in sponda destra del torrente Taro, in Comune di Fornovo di Taro, accatastato al N.C.T. al Fg. 3 mappali 23/26 parte, di complessivi 6528 m², delimitato da una recinzione metallica plastificata di colore verde, da utilizzarsi come area cortilizia e spazio di manovra di automezzi;
- la richiesta comprende inoltre la realizzazione di opere di inghiaimento del piazzale, per una estensione di circa 1200 m², e di piantumazione di 10 piante di Pioppo, come evidenziato nel computo metrico estimativo allegato all'istanza;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione n.863 del 14/12/2016 è stato rilasciato parere favorevole con prescrizioni, in merito alla valutazione di incidenza sull'ampliamento della concessione di terreno demaniale posto in sponda destra del torrente Taro richiesta dalla Ditta ACMI s.r.l., di cui al rinnovo in oggetto;
- l'area demaniale in parola ricade all'interno del Sito Rete Natura 2000 denominato ZSC/ZPS IT4020021 "MEDIO TARO", al di fuori del Parco Fluviale Regionale del Taro, seppur in adiacenza alla sua Area contigua, senza interferire con habitat e specie di interesse comunitario come riportati dalla Carta degli Habitat della Regione Emilia-Romagna;
- la concessione di terreni demaniali ad uso area cortilizia e spazio di manovra di automezzi non è da considerarsi prevalutata ai sensi della Determina Dirigenziale n. 14585 del 03.07.2023 - Allegato A ed è pertanto sottoposta a screening di incidenza;
- al fine di prevenire le interferenze reali o potenziali nei confronti delle specie di interesse comunitario presenti nel Sito Rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT4020021 "MEDIO TARO", il proponente non ha adottato particolari Condizioni d'Obbligo e Indicazioni Progettuali di cui alla D.D. n. 14561 del 03/07/2023 della Regione Emilia-Romagna;

Visto il format proponente e il modulo di attivazione dell'istanza;

Ritenuto di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di concludere favorevolmente la procedura di Screening di Incidenza evidenziando che la richiesta di rinnovo di concessione di area demaniale di pertinenza del fiume Taro sopra descritta, posta in Comune di Fornovo di Taro (PR), ad uso area cortiliva e manovra automezzi, presentata dalla Ditta ACMI spa, PRATICA N. 22451, PROCEDIMENTO N. PR09T0001, non determina un'incidenza negativa sugli habitat e

le specie di interesse comunitario presenti nella ZSC/ZPS IT4020021 "MEDIO TARO", confermando contestualmente la prescrizione di cui alla determinazione n.863 del 14/12/2016 che si riporta di seguito:

- qualsiasi progetto relativo ad eventuali interventi da effettuarsi all'interno del terreno in oggetto e nelle relative pertinenze e comunque all'interno del perimetro del SIC/ZPS Medio Taro (ora ZSC/ZPS IT4020021 "MEDIO TARO"), dovrà essere sottoposto all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, per il relativo parere di competenza;
2. Di richiedere che le sopra indicate misure generali di conservazione siano riportate all'interno del disciplinare di concessione;
 3. Di precisare che ai sensi della D.D. Dell'Emilia-Romagna 14585/2023 è facoltà dell'Ente gestore del sito Natura 2000 richiedere al soggetto competente al rinnovo delle concessioni, di sottoporre alla procedura di Screening determinate tipologie di concessione che possono impattare negativamente su habitat e specie presenti nel sito Natura 2000;
 4. Di dare atto che la presente autorizzazione ambientale si intende rilasciata nei limiti delle competenze dell'Amministrazione scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti;
 5. Di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa all'ARPAE SAC Parma e per conoscenza al comune di Fornovo di Taro, alla Ditta ACMI s.r.l., al Gruppo Carabinieri Forestale di Parma e Piacenza e al Nucleo Carabinieri Forestali di Solignano;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.